

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Vice Presidente TRUZZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

SEDE REDIGENTE

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976)

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 127, 129, 130 e <i>passim</i>
BALBO (Misto-PLI)140, 142
CACCHIOLI (DC)142, 148, 151
COLLESELLI (DC)	133
FERMARIELLO (PCI)131, 132, 133 e <i>passim</i>
FOSCHI (DC)134, 136, 138 e <i>passim</i>
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste130, 131, 132 e <i>passim</i>
MAZZOLI (DC)140, 141
MINGOZZI (PCI)128, 129, 130 e <i>passim</i>
MIRAGLIA (PCI)	149
PACINI (DC), relatore alla Commissione	139, 130, 131 e <i>passim</i>
PEGORARO (PCI)147, 149
SALVATERRA (DC)140, 141, 142
SGHERRI (PCI)130, 136, 137 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

F O S C H I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976)

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Pacini, Mingozzi, Schietroma, Branca, Pinto, Martinazzoli, Signori,

9ª COMMISSIONE

10º RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

Finessi, Carnesella, Sgherri, Tanga, Rosa, Santonastaso, Fabbri Fabio, Masullo, Zavattini, Benaglia, Sassone e Balbo.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri erano stati approvati alcuni emendamenti all'articolo 29: il primo, proposto dal Governo, tendente ad aggiungere all'articolo il seguente comma: « Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »; il secondo, sempre del Governo, tendente ad aggiungere un altro comma, così formulato: « È vietata l'iscrizione a più di un'associazione venatoria »; il terzo, proposto da me, per la soppressione del quinto comma; il quarto, proposto dal senatore Fermariello, tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo le parole « sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste », le altre « di concerto con il Ministro dell'interno »; il quinto, proposto dal relatore, tendente a sostituire al terzo comma, lettera c), le parole « un decimo » con le altre « un quindicesimo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 29 quale risulta con gli emendamenti approvati.

È approvato.

Art. 30.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute)

Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

È approvato.

Non essendo ancora stato predisposto il testo definitivo dell'articolo 31, passiamo intanto all'articolo 32, di cui do lettura:

Art. 32.

(Oblazione e definizione amministrativa)

Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda è ammessa oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale.

La precedente disposizione non si applica all'uso di mezzi vietati di cui all'articolo 20, lettera b); alla uccisione, ferimento, cattura, detenzione, vendita, commercio e acquisto di esemplari di specie in via di estinzione o di notevole pregio di cui all'articolo 20, lettera f); all'esercizio venatorio vagante in terreni in attualità di coltivazione regolarmente tabellati, di cui all'articolo 20, lettera l); all'esercizio venatorio nei parchi nazionali e regionali o nelle riserve naturali di cui all'articolo 20, lettera h); all'uso di richiami accati o di richiami acustici a funzionamento meccanico o elettromagnetico, di cui all'articolo 31, lettera b).

Tutte le infrazioni amministrative previste dalla presente legge, nonché quelle previste dalle leggi regionali in materia, sono ammesse al pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

M I N G O Z Z I . Poichè questo articolo fa riferimento all'articolo 31, mi sembra op-

9ª COMMISSIONE

10º RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

portuno approvarlo salvo il coordinamento eventualmente necessario.

P R E S I D E N T E . Mi sembra giusto. Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti con tale riserva.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 33:

Art. 33.

(Sospensione, esclusione e revoca della licenza)

La condanna per una delle infrazioni di cui ai punti *a), b), c), d), f), g)* ed *l)* dell'articolo 31 comporta inoltre la sospensione o l'esclusione dal rilascio della licenza di porto di armi per uso di caccia fino a tre anni.

L'autorità giudiziaria, con la sentenza di condanna, nei casi di particolare gravità può disporre la revoca della licenza o la esclusione definitiva dalla concessione della licenza stessa.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento ne dà notizia al questore del luogo di domicilio del condannato.

M I N G O Z Z I . Mi sembra opportuno accantonare anche questo articolo, che fa anch'esso riferimento all'articolo 31.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, anche l'articolo 33 è accantonato.

Passiamo all'articolo 34, di cui do lettura:

TITOLO XI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 34.

(Decorrenza dell'applicazione della legge)

Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, legifereranno in materia.

Con l'entrata in vigore della presente legge hanno immediata efficacia le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 17, terzo comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni penali.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al primo comma, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge.

Il Governo propone un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Con l'entrata in vigore della presente legge hanno immediata efficacia le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Io ritengo che l'articolo andrebbe approvato nella sua formulazione originaria, salvo in sede di coordinamento rivedere l'indicazione degli articoli cui esso fa riferimento.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, poichè qui si elencano gli articoli che sono operanti prima che legiferino le Regioni, non è possibile rinviare la questione al coordinamento. Il testo del provvedimento deve essere trasmesso completo all'Assemblea per l'approvazione nel complesso.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* L'articolo 34 è stato elaborato in una fase

9^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

precedente all'approvazione del testo concordato da parte della Sottocommissione, per cui vi sono probabilmente delle modifiche da apportare.

P R E S I D E N T E. Prego il Sottosegretario di spiegare il significato dell'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 34 con un nuovo testo.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'emendamento tende ad aggiungere o eliminare alcuni articoli in quanto ancora non è entrata in vigore la legislazione regionale; altrimenti le disposizioni contenute in alcuni degli articoli richiamati nel secondo comma dell'articolo 34 non avrebbero nessun significato. In fondo, è un problema di coordinamento.

P R E S I D E N T E. Se ho ben capito, bisognerebbe eliminare il riferimento agli articoli dal 21 al 26 compresi e aggiungere gli articoli 1 e 2.

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* L'articolo 8, a mio avviso, deve essere mantenuto in quanto nel suo ultimo comma si fa riferimento ai tesserini. Siccome i tesserini ci sono ormai in tutte le Regioni, non si pone alcun problema.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è d'accordo con questa precisazione.

M I N G O Z Z I. Anche gli articoli 23 e 25 debbono essere lasciati. Il primo perchè tratta delle tasse erariali; il secondo in quanto riguarda la ripartizione dei proventi delle tasse stesse.

P R E S I D E N T E. Il Governo propone anche di aggiungere il riferimento agli articoli 35, 36 e 37.

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo propone inoltre una modifica formale, tendente a sostituire al terzo comma le parole « articolo 17 terzo comma » con le altre: « articolo 17, quarto comma ».

Quindi propone di aggiungere, dopo il secondo comma, i seguenti:

« L'articolo 23 si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le tasse regionali di cui all'articolo 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge semprechè siano state emanate le relative norme regionali istitutive di dette tasse. In caso contrario esse decorrono dal mese successivo all'entrata in vigore delle citate leggi regionali.

Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

In pratica, si tratta di un coordinamento con la legislazione regionale.

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

S G H E R R I. Desidererei avere un chiarimento sull'ultima parte del comma aggiuntivo testè proposto dal Governo. Con le parole « Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge », si vuol intendere che il fondo di cui si parla nell'articolo 25 si realizza dopo due anni e che quindi il primo anno i proventi vengono incamerati tutti dal Governo?

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* No. Siccome l'articolo 25 parla di ripartizione, si vuol soltanto intendere che tale ripartizione viene fatta dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge.

S G H E R R I. Allora, si tratterebbe di chiarire che si vuol prendere un anno di più per motivi burocratici. Chiedo, perciò,

9^a COMMISSIONE10^o RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

che s'introduca una qualche garanzia con la quale sia chiaro che, pur con un anno di ritardo, si dovranno corrispondere gli arretrati.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vuol dire che cambieremo la dizione per maggiore chiarezza.

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Al termine della discussione in Commissione dell'altra sera, avemmo occasione di evidenziare proprio il problema delle tasse incamerate nel '77, in quanto il comma di cui stiamo parlando non era previsto.

M I N G O Z Z I. Mi preme di chiarire che è fuor di dubbio che, nel momento in cui viene approvato il presente provvedimento, entrano in vigore le nuove tasse. Però queste si debbono iniziare a pagare l'anno successivo, perchè i cacciatori in possesso di licenza hanno già provveduto a regolarizzare nell'anno in corso. Quindi, per evitare di far pagare ai cacciatori due volte, o comunque di pagare un'eventuale differenza entro quest'anno, probabilmente ha ragione il Governo quando propone che anche l'articolo 23 abbia efficacia un anno dopo l'entrata in vigore della legge.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Fermo restando che dobbiamo specificare che non c'è assorbimento da parte dello Stato, esiste un motivo tecnico per cui è necessario trovare una dizione esatta. Il problema, in sintesi, è questo: le Regioni devono fare le leggi, devono costituire il fondo. Ebbene, è sufficiente un anno per realizzare tutto questo? Ed è sufficiente per fare la ripartizione? Ecco allora la necessità di dire che gli articoli 25 e 26 si applicano dall'anno successivo.

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Sarebbe opportuno, allora, precisare che le somme incamerate nell'anno 1977 per soprattasse dovranno essere ripartite secondo le norme già in vigore.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che, fino a quando non entri in vigore una nuova legge, valga quella esistente!

F E R M A R I E L L O. Stiamo cercando una soluzione tecnica adeguata. Se stabiliamo che a decorrere dall'anno successivo entrano in vigore gli articoli 25 e 26, si crea una situazione sfalsata per quel che riguarda il 1977 e si può dar luogo ad una situazione di incertezza. In effetti, la legge entra in vigore subito e non si capisce perchè non si debbano applicare le nuove tassazioni. Diciamo, allora, che per il 1977 esiste una specie di *vacatio* che copriamo, tenendo in vigore le norme precedenti.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Con l'entrata in vigore della presente legge hanno immediata efficacia le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « articolo 17, terzo comma » con le altre: « articolo 17, quarto comma ».

È approvato.

Metto infine ai voti il terzo emendamento presentato dal Governo tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, i seguenti:

« L'articolo 23 si applica dal 1^o gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le tasse regionali di cui all'articolo 24 si applicano a decorrere dal 1^o gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge semprechè siano state emanate le relative norme regionali istitutive di dette tasse. In caso contrario esse decorrono dal mese successivo al-

9ª COMMISSIONE

10º RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

l'entrata in vigore delle citate leggi regionali.

Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

È approvato.

Il senatore Pacini, relatore alla Commissione, ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'emendamento del Governo testè approvato dopo le parole: « all'entrata in vigore della presente legge », le seguenti: « Le somme incamerate nell'anno 1977 dovranno essere ripartite secondo le norme in vigore ».

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Nella logica del senatore Fermariello si potrebbero trovare altre somme incamerandole successivamente nel periodo in cui entrano in vigore le leggi regionali. Ho, però, un dubbio perchè si parla di somme incamerate nell'anno 1977.

FERMARIELLO. Ha ragione; parlare di somme incamerate nel 1977, secondo le vecchie norme, può essere inteso in riferimento alla soprattassa e, invece, pensiamo a somme ben più cospicue. Può rimanere appannaggio del Ministero dell'agricoltura l'eventuale differenza in caso di interpretazione restrittiva.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. L'articolo 23 si applica dal 1º gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Se non si applicano le norme regionali, le tasse non possono essere incamerate.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 35.

(Istituto nazionale della biologia della selvaggina)

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di « Istituto nazionale di biologia della selvaggina ».

All'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

L'Istituto di cui ai precedenti commi è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

È approvato.

Art. 36.

(Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia - Aziende faunistico-venatorie)

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.

Scaduto il triennio di cui al primo comma, le Regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purchè presentino strutture ed ambiente adeguati.

9^a COMMISSIONE10^o RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

Le Regioni coordinano ed approvano i piani annuali di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del rappresentante del Governo tendente ad aggiungere il seguente comma:

« I diritti di caccia esistenti sui terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di Tarvisio in provincia di Udine rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste È noto che la foresta demaniale di Tarvisio trova una sua precisa regolamentazione in norme che risalgono al trattato di pace di San Germano e ad accordi per cui la gestione della foresta è affidata all'Azienda di Stato con l'obbligo tassativo di migliorarla e non diminuirla. A questa spetta, ai sensi dell'articolo 50 del testo unico della caccia, un antico diritto di caccia sul terreno di altrui proprietà in connessione al regime austro-ungarico recepito dal nostro diritto. Si tratta di ribadire questa norma trattandosi anche di territorio al confine con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Con il cambiamento della normativa adottata fino ad oggi, si procurerebbero certi danni sotto il profilo ecologico con ripercussioni internazionali, data la posizione strategica di questo comprensorio che costituisce un serbatoio faunistico per l'Austria e la Jugoslavia.

La menzione del diritto di caccia della Azienda forestale nel testo di quel disegno di legge era stata già accettata nella passata legislatura proprio per la sua importanza dal punto di vista ecologico e per le connessioni con la politica estera.

P R E S I D E N T E. Il senatore Fabbrì ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al quarto comma, le seguenti parole: « La superficie complessiva di tali aziende non potrà essere comunque superiore a 1/50 dell'intero territorio cacciabile della provincia ».

Il senatore Colleselli — al quale rivolgiamo un cordiale saluto per il suo rientro in Commissione agricoltura — ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « e le gestioni sociali nei territori di cui all'articolo 7 ».

C O L L E S E L L I. L'emendamento ha un valore di carattere interpretativo nel senso tecnico. L'articolo, così come è stato formulato, non fa menzione delle riserve comunali nella zona delle Alpi che sono gestioni sociali. Mi pare quindi legittima la preoccupazione degli interessati che queste norme transitorie non abbiano attinenza con le riserve riconosciute all'articolo 7.

F E R M A R I E L L O. Comunico che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione su questo articolo, non solo perchè esso può essere considerato un residuo di vecchi privilegi, ma soprattutto perchè consente il permanere di una dimensione privata della fauna e degli ambienti naturali. Noi abbiamo spostato l'accento sulla necessità di un impegno dei cittadini e delle pubbliche istituzioni per creare strutture venatorie naturalistiche che consentano di riorganizzare la caccia e di svolgere un'attività di difesa della fauna e degli ambienti naturali. La presenza delle riserve, al contrario, può da un lato alimentare vecchi andazzi consumistici già praticati in passato, e dall'altro può alterare quel criterio programmatico previsto con l'articolo 5 che affida alle Regioni la redazione di piani pluriennali al fine di creare, appunto, pubbliche strutture venatorie e naturalistiche. Ci sembra, perciò, che l'articolo esuli dallo spirito dello sforzo che la Commissione ha voluto compiere. Il Senato risolve il problema votando l'istituzione riservistica: un ripensamento di tutti in questi ultimi mesi ha

consentito la riapertura della questione. Ammetto che nell'articolo 36 il relatore ha fatto uno sforzo rilevante per limitare al massimo il numero delle riserve che è possibile istituire o trasformare, e ha collegato tale numero a strutture ed ambienti adeguati, tanto che l'articolo 36 dà veramente il senso della forte limitazione che le Regioni devono mantenere nella istituzione e nella trasformazione faunistica delle precedenti riserve. Chiedo però alla cortesia del relatore di fare il possibile per dare in maggiore misura alle Regioni il senso della volontà del legislatore di non ripercorrere la vecchia strada consumistica, che non ha aiutato ad affrontare in modo serio i problemi della fauna e dell'ambiente, per far sì che le Regioni stesse prevedano la possibilità di sopravvivenza di quelle riserve che effettivamente, sia per investimenti che per forte impegno naturalistico, abbiano un minimo di legittimità. Su questa base anche il nostro voto di astensione ci lascerebbe più tranquilli in rapporto alla stesura dell'attuale terzo comma dell'articolo 36.

F O S C H I. Io personalmente sono abbastanza tranquillo su questo articolo, perchè mi sembra che ci si avvii verso la soluzione di un problema, come quello delle riserve di caccia, che è sempre stato oltremodo spinoso e complesso. Chi ha fatto esperienza nelle nostre province sa quali siano sempre state le pressioni esercitate nelle diverse direzioni, e conosce anche certi privilegi duri a morire. Io credo che, stando realisticamente ai fatti, questo articolo rappresenti lo sforzo massimo per agevolare lo instaurarsi di una situazione nuova; pertanto ritengo sia da votare favorevolmente, con una piccola modifica. Dove si dice: « Le Regioni coordinano ed approvano i piani annuali di abbattimento », proporrei di aggiungere le parole: « e di ripopolamento ». Ci possono infatti essere momenti di abbattimento della selvaggina, ma occorrerebbe tenere presenti anche i programmi di ripopolamento. Mi sembra anche questo un modo per essere più chiari circa i diritti di queste aziende al ripopolamento. In conclusione,

anche se sono sempre stato contrario alle riserve private, sono favorevole a questo articolo in cui si tende ad una trasformazione delle riserve in aziende naturalistiche e faunistiche che abbiano una validità tecnica e che forniscano un contributo all'incremento della selvaggina.

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Sugli emendamenti proposti mi trovo sostanzialmente d'accordo, eccezion fatta per quello del collega Fabbri, al quale sono contrario. E voglio anche precisare le ragioni del mio dissenso.

Il senatore Fermariello, nel preannunciare l'astensione del Gruppo comunista, ha fatto riferimento alla lunga fatica sostenuta dalla Sottocommissione, anche nella legislatura precedente, per giungere ad una formulazione che consentisse l'accoglimento di alcune valutazioni che andavano ancora a sostegno del mantenimento delle riserve e di altre che tendevano alla loro totale eliminazione. Il testo attuale è stato elaborato tenendo appunto conto di questi aspetti e cercando di equilibrare al massimo le diverse valutazioni che erano state fatte presenti in sede di dibattito nella precedente ed in questa legislatura. Di conseguenza, il testo mi sembra difficilmente modificabile, perchè questo equilibrio è anche di natura politica, e potrebbe saltare nel momento in cui vi si apportassero modificazioni, in modo particolare se accogliessimo il principio della trasformazione del territorio. Le ragioni che hanno sostenuto l'opportunità di modificare il vecchio istituto riservistico nel nuovo istituto faunistico sono dovute al fatto che ci sono zone del nostro paese dove sono presenti istituti riservistici che, dal punto di vista della difesa della fauna e degli ambienti naturali, meritano effettivamente di essere mantenuti, in modo da garantire tradizioni e consuetudini valide, con impegno anche personale di coloro che si sono dedicati a tali attività. È altresì chiaro, però, che la formulazione dell'articolo 36 è tale da ridurre in maniera notevolissima il numero delle riserve presenti attualmente nel nostro territorio. È certo che con questo articolo

le Regioni potranno e dovranno, a mio parere, eliminare tutte quelle forme di riserva che sono soltanto a carattere speculativo e di gusto personale. Di conseguenza il nostro territorio si modificherà sostanzialmente da questo punto di vista, consentendo — ripeto e insisto su questo fatto — alle Regioni di mantenere solo quelle zone di territorio oggi gestite in forma di servizio e che domani, con il principio dell'azienda faunistica, saranno valide dal punto di vista della difesa dell'ambiente e della selvaggina. Perciò non sono favorevole all'emendamento del collega Fabbri.

Il senatore Fermariello chiede un ulteriore sforzo per rendere più valido il contenuto di questo articolo, soprattutto perchè le Regioni si facciano carico dello stesso spirito che ha animato la Commissione nel formulare il testo, facendo in modo che queste aziende faunistiche siano contenute nel numero e nella estensione del territorio. Posso anche capire l'esigenza del collega Fermariello, anche se non saprei quali altre parole aggiungere, per dare una limitazione a questo concetto, all'ultima frase del terzo comma, dove si dice: «... in numero e per superfici complessive limitati, purchè presentino strutture ed ambiente adeguati». A sua volta il collega Fermariello, nel valutare le considerazioni mie e di tutti coloro che sono d'accordo su questo testo, converrà che non è facile nè possibile modificare, aggiungendo qualche parola, questa formulazione. Io mi rendo conto delle ragioni per cui il Gruppo comunista si astiene, però vorrei che a questo punto esso si rendesse conto che questa formulazione è da accettare proprio per il principio che è riuscita a determinare. Accogliendo quindi positivamente il senso dell'astensione del Gruppo comunista, lo inviterei a non insistere nel chiedere un'ulteriore modifica, tenendo conto che, anche coloro che avrebbero preferito una dizione diversa da quella proposta, la accettano proprio perchè rappresenti un impegno comune a definire nella maniera più valida e seria la questione che riguarda la istituzione delle aziende faunistiche.

Sono poi d'accordo sull'emendamento Foschi, e su quello presentato dal Governo.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo perfettamente con quanto esposto dal relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente ad aggiungere all'articolo il seguente comma:

« I diritti di caccia esistenti sui terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di Tarvisio in provincia di Udine rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

È approvato.

Il senatore Foschi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al quinto comma, dopo le parole: « i piani annuali di abbattimento », le altre: « e di ripopolamento ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Per correttezza formale propongo di dire: « di ripopolamento e di abbattimento ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Foschi nella formulazione suggerita dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Colleselli tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « e le gestioni sociali nei territori di cui all'articolo 7 ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Fabbri, sul quale si sono pronunciati in senso sfavorevole il relatore ed il Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 36 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 37.

(Personale dei Comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina)

I dipendenti dei Comitati provinciali caccia, in servizio alla data del
....., passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali o degli enti delegati competenti per territorio.

In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività dell'Ente produttori selvaggina, i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1974 passano, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, alle dipendenze di altro Ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli Enti riceventi nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

M I N G O Z Z I . Vorrei proporre di eliminare, al primo comma, le parole « o degli enti delegati competenti per territorio ». Diversamente introdurremmo una novità assoluta. Molti dipendenti sono già passati alle amministrazioni provinciali, ma solo a queste e non ai comuni o ad altri enti. Per cui sarebbe opportuno prevedere soltanto la dizione « alle dipendenze delle amministrazioni provinciali ». Non insisto nell'illustrazione anche perchè il relatore si è dichiarato d'accordo.

Altra questione. Al secondo comma si prevede che anche i dipendenti dell'Ente produttori selvaggina, se questo ente si scioglie, siano sistemati in un certo modo. Però dobbiamo chiarire che ci riferiamo ai dipendenti della sede centrale dell'Ente.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.*
Si tratta dei guardacaccia.

M I N G O Z Z I . Io proporrei di aggiungere, dopo le parole « i dipendenti in servizio », le altre: « negli uffici centrali di detto

Ente » o « nella sede centrale di detto Ente ». Con questo ci troviamo di fronte solo a cinque dipendenti.

F E R M A R I E L L O . Vorrei proporre che al primo comma si inserisca la data del 31 dicembre 1975.

F O S C H I . Si dice sempre che il centralismo va cacciato via, ma ciò solo a parole, perchè nei fatti si va sempre verso il centralismo. Al primo comma, anche se non voglio mettermi contro la posizione del relatore, desidererei che tenessimo conto del fatto che nel paese va avanti una certa organizzazione territoriale. Io proporrei di aggiungere, dopo le parole « delle amministrazioni provinciali », le parole « avendo presenti le esigenze operative delle realtà comprensoriali ».

La seconda osservazione riguarda i comitati provinciali della caccia, che hanno poco personale (è una storia vecchia, quella del passaggio dei dipendenti dei comitati della caccia all'amministrazione provinciale). Dobbiamo fare chiarezza completa. Diciamo apertamente che i comitati provinciali della caccia hanno sempre costituito una certa valvola per l'assunzione di personale. Poi questo personale, visto che si trovava lì, un po' alla volta veniva trasferito alla provincia. Io proporrei di aggiungere che i comitati provinciali della caccia non possono più assumere personale.

S G H E R R I . Vorrei dire qualcosa sugli emendamenti che sono stati prospettati. Capisco lo spirito che muove il senatore Foschi, però bisogna considerare che l'articolo 37 è una norma transitoria, e ha poco senso in una norma transitoria inserire l'emendamento del collega Foschi. Occorre comprendere finalmente che le Regioni sono maggiorenni: sono state le Regioni, le amministrazioni provinciali che, alla luce della propria esperienza, hanno creato organizzazioni territoriali di decentramento. Quindi non mi pare logico in una legge richiamare le Regioni a portare avanti un decentramento quando queste, unitamente agli enti locali, detto decentramento stanno già

9^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

attuando e portando avanti, nella quasi totale indifferenza degli organi centrali, compresi il Parlamento ed il Governo. In secondo luogo, a me non pare legittimo, da un punto di vista costituzionale, dire, in una legge di questa natura, che i comitati provinciali della caccia non devono assumere personale. Qui entriamo in conflitto, mi sembra, con compiti stabiliti per legge per i comitati provinciali della caccia. Capisco perfettamente e ritengo legittima la preoccupazione del collega Foschi quando dice che i comitati provinciali della caccia possono essere il veicolo attraverso il quale si giunge a fare delle assunzioni, ma questo si elimina stabilendo una retroattività della norma transitoria dell'articolo 37. Se si accoglie la proposta del collega Fermariello e si dice: « I dipendenti dei comitati provinciali caccia in servizio alla data del 31 dicembre 1975 », è ovvio che per tutte le assunzioni fatte dopo questa data, per qualunque motivo, non vi è possibilità di inclusione nel passaggio tra i dipendenti delle amministrazioni provinciali. Quindi, con la retroattività al 1975 veniamo incontro alle preoccupazioni del senatore Foschi.

PACINI, *relatore alla Commissione*. La proposta di dire, al primo comma, « alla data del 31 dicembre 1975 » mi lascia perplesso perchè siamo già nel mese di febbraio del 1977. Se nel 1976 è stato fatto un concorso regolare per un comitato provinciale della caccia e sono state assunte delle persone, come si fa a non inserirle nel sistema definitivo?

Propongo pertanto di inserire la data del 31 dicembre 1976.

FERMARIELLO. Il relatore ha ragione: è una garanzia.

MINGOZZI. Accogliamo la proposta del relatore.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Vengo ora all'emendamento proposto dal senatore Mingozzi, sul quale è intervenuto il collega Foschi, tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « o degli enti de-

legati competenti per territorio ». La sua preoccupazione potrebbe forse essere risolta proprio se lasciassimo il testo nella sua formulazione iniziale, con la quale si stabilisce che i dipendenti dei comitati provinciali per la caccia passano alle dipendenze delle amministrazioni provinciali o degli enti delegati competenti per territorio. Infatti, limitando il passaggio degli stessi alle sole amministrazioni provinciali, potrebbe accadere che nella fase di riorganizzazione delle strutture periferiche della caccia da parte delle Regioni si manifestasse l'intenzione di trasferire il personale in questione in strutture diverse.

S G H E R R I. In tal caso saranno loro a provvedere.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Se dobbiamo indicare un orientamento tale da dissipare le varie preoccupazioni manifestate, è preferibile lasciare il primo comma così come proposto dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Il senatore Mingozzi ha anche proposto di aggiungere, al secondo comma, dopo la parola « dipendenti », le parole: « della sede centrale di detto Ente ». Qual è in proposito il parere del relatore?

PACINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Il senatore Foschi ha formulato il suo emendamento nel modo seguente: aggiungere al primo comma le parole: « Il personale dei comitati provinciali della caccia è fornito dalle amministrazioni provinciali. I comitati provinciali della caccia non possono assumere direttamente personale dipendente ».

MINGOZZI. Non mi sembra proponibile.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Penso anch'io che l'emendamento non possa essere proposto: in primo luogo perchè i comitati provinciali della caccia, così come

9ª COMMISSIONE

10º RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

erano nella vecchia struttura, col provvedimento scompariranno definitivamente, mentre approvando la modifica in questione si darebbe l'impressione contraria ed in tal modo si snaturerebbe completamente la filosofia che abbiamo portato avanti finora, tendente ad una nuova organizzazione dell'attività venatoria; in secondo luogo, al primo comma abbiamo convenuto di stabilire che i dipendenti degli stessi passano alle dipendenze delle amministrazioni provinciali a partire dal 31 dicembre 1976, per cui cade ogni funzione dei comitati.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo con il relatore.

FOSCHI. Ritiro il mio emendamento.

PRESDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente ad inserire al primo comma, dopo le parole: « alla data del », le altre: « 31 dicembre 1976 ».

E approvato.

Il senatore Mingozzi ha proposto un emendamento tendente a sopprimere, sempre al primo comma, le parole: « o degli enti delegati competenti per territorio ». Il relatore ha qualcosa da aggiungere a quanto già osservato in proposito?

PACINI, *relatore alla Commissione*. Pregherei il collega Mingozzi di non insistere.

MINGOZZI. Vorrei ricordare che si tratta di una norma transitoria e che dobbiamo riferirci ad un ente avente veste giuridica che assorba i dipendenti dei comitati provinciali della caccia. Ora sul piano nazionale i comprensori non esistono, esistono alcune realtà regionali e basta, mentre la norma in questione riguarda tutto il territorio nazionale; questo è uno dei motivi per i quali mi sembra di dover insistere nell'emendamento soppressivo.

L'altro motivo è rappresentato dal fatto che il concetto espresso dal collega Foschi

per quanto concerne il decentramento ed il superamento delle province è giusto, ma non possiamo trasferirlo in una norma transitoria. Abbiamo contemplato anche in altri articoli la stessa esigenza di decentramento e di nuova realtà amministrativa che si va configurando nel paese, per cui mi sembra che, non sopprimendo quelle parole, creeremo veramente delle difficoltà.

FOSCHI. Il ritiro del mio emendamento è da intendersi subordinato al mantenimento del primo comma nella sua veste originaria. Infatti, anche se non esistono i comprensori in tutto il paese, certe situazioni si stanno concretizzando: nella mia città vi è un circondario istituito dalla Regione con tutti i crismi di legge, e non vedo perchè, ad esempio, si dovrebbe ignorare tale situazione, che si accompagna a quella delle comunità montane e ad altre realtà concrete.

FERMARIELLO. Premesso che, come è stato rilevato, il provvedimento è permeato di spirito partecipativo e di orientamento al decentramento, vorrei invitare i colleghi a tener conto del fatto che — lo ricordava il collega Mingozzi — siamo di fronte ad una norma transitoria e stiamo decidendo il passaggio di un rilevante numero di dipendenti da un'amministrazione che, di norma, fino adesso era stata provinciale, ad un'altra. Ora, mantenendo il primo comma nella sua formulazione originaria, inseriamo un elemento di mancanza di certezza circa l'ente che deve assumere i dipendenti stessi, lasciando una materia tanto delicata assolutamente nel generico e creando quindi un conflitto tra vari momenti amministrativi per stabilire quale di essi dovrà farsi carico di qualche centinaio di dipendenti. Noi dobbiamo invece stabilire chiaramente quale debba essere questa amministrazione, e siccome finora solo la provincia si è occupata della questione, inserendo altri enti che potrebbero diventare competenti per territorio daremmo vita ad una casistica assai complessa senza soluzioni tempestive.

Ecco perchè concordo col collega Mingozzi.

9^a COMMISSIONE10^o RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

P R E S I D E N T E . Qual è l'ultima opinione del relatore?

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* L'ultima mia opinione è che, stabilendo la data del 31 dicembre 1976, abbiamo fissato un punto di riferimento preciso per il passaggio del personale dei comitati provinciali della caccia alle amministrazioni provinciali. A me non risulta che nel territorio nazionale vi siano comitati della caccia e loro dipendenti al di fuori delle amministrazioni provinciali, e di conseguenza l'ultima osservazione del collega Fermariello mi sembra pertinente: si rischia effettivamente di non dare la certezza del diritto e quindi di creare delle preoccupazioni che potrebbero in qualche modo far restare i dipendenti dei comitati in una situazione di estrema incertezza.

Lo spirito della proposta del senatore Foschi è senza dubbio valido, però a mio avviso ha il difetto di far riferimento a strutture ed istituzioni che non esistono. Tale riferimento potrebbe creare delle complicazioni a livello periferico nell'applicazione della norma.

Per chiarezza, perciò, ritengo che sarebbe opportuno accogliere l'emendamento proposto dal senatore Mingozi e terminare il primo comma dell'articolo con le parole: « amministrazioni provinciali ».

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Mingozi tendente a sopprimere, alla fine del primo comma, le parole: « o degli enti delegati competenti per territorio ».

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Mingozi, tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo la parola: « i dipendenti », le altre: « della sede centrale di detto Ente, ».

È approvato.

F O S C H I . A questo punto, nel confermare il ritiro del mio emendamento, dichiaro di astenermi nella votazione di questo articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 37 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* A questo punto proporrei di aggiungere un articolo che regoli la denuncia di possesso di esemplari vietati. In particolare propongo che chiunque detenga, anche a scopo di commercio e di collezione privata, animali vivi o spoglie di animali appartenenti a specie di cui sia vietata la caccia o la cattura ai sensi della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa ne faccia apposita denuncia.

F E R M A R I E L L O . Desidererei sapere l'utilità di questa proposta. Praticamente noi abbiamo già escluso la possibilità non solo di cacciare ma anche di imbalsamare tutta una serie di animali, e mi pare che nella struttura della legge stessa esista un divieto ben preciso. Con l'articolo proposto adesso dal relatore, invece, costringeremo tutti coloro che hanno pappagalli, canarini, al limite tappeti di origine animale, vecchi corni sugli stipiti delle porte, eccetera, a farne denuncia entro sei mesi. Mettiamo cioè in moto un meccanismo enorme. Conseguentemente, o il relatore fornisce garanzie ben precise oppure ridimensiona la portata della sua proposta.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Per quanto riguarda i canarini, eccetera, il problema non esiste perchè si tratta di oggetti di tipo amatoriale che già hanno una loro regolamentazione. La preoccupazione è dettata dal fatto che con l'entrata in vigore della presente legge molti degli animali che prima si potevano detenere, imbalsamati e non, non potranno più essere tenuti. Lo spirito dell'articolo da me proposto è quello di evitare a molte persone di trovarsi di fronte all'obbligo di pagare delle multe. Mi

9ª COMMISSIONE

10º RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

rendo conto dei problemi che possono sorgere; si tratta di tener conto di una situazione di fatto.

P R E S I D E N T E . La proposta fa riferimento a chiunque detenga anche a scopo di commercio o di collezione privata animali vivi o spoglie di animali, eccetera. Si potrebbe eliminare il riferimento alle spoglie di animali perchè per queste non dovrebbe comunque esserci problema.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Comunque non insisto sulla proposta per le osservazioni giuste che sono state fatte.

P R E S I D E N T E . Il senatore Salvatore ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 37-bis.

Per un anno dall'entrata in vigore della presente legge è consentito l'uso dei fucili a quattro colpi.

S A L V A T E R R A . Mi sono fatto portatore di questa esigenza al fine di concedere un po' di tempo per la linea di produzione ed anche per la modifica dei fucili già in possesso dei cacciatori.

B A L B O . Convengo sull'opportunità di questa proroga (un anno è anche poco). Ritengo che quattro colpi sono quasi innocui; chi colpisce al quarto colpo un animale che vola? È un colpo che se ne va e si tratta di 350-400 lire di spesa per le cartucce.

La ristrutturazione del fucile da quattro a tre colpi ha una grossa importanza e, poco per volta, le industrie produttrici di armi si potranno adattare a queste modifiche. L'adattamento dai cinque colpi ai tre è difficile perchè bisogna modificare l'arma; inoltre, con simili provvedimenti, si rischia di mettere in difficoltà le industrie.

M I N G O Z Z I . Nessuno mette in discussione la decisione a suo tempo assunta

e che io considero giusta ai fini venatori. Tre colpi sono più che sufficienti; abbiamo però di fronte il problema delle industrie di armi alle quali dobbiamo dare un lasso di tempo per organizzare la produzione secondo le direttive del disegno di legge. Se questo è lo scopo, ferma restando la scelta che abbiamo fatto ai fini venatori, concordiamo per la proroga di un anno, sia per dare il tempo alle industrie di adeguarsi, sia per dare il tempo ai cacciatori di riadattare il fucile ai tre colpi.

F O S C H I . Mi richiamo alla discussione svolta sull'articolo 9 e non posso che essere coerente con quanto ho sostenuto al riguardo in quel momento.

In via pregiudiziale, non sarei contrario perchè non possiamo essere intransigenti e dobbiamo capire certe realtà alle quali sono collegati anche fatti occupazionali. Però, poichè di riforma della caccia si parla da tanto tempo, ritengo che anche le industrie di armi siano informate su che vento spira e oltretutto sarà dato loro ancora del tempo fino all'entrata in vigore della legge.

Non vedo pertanto la ragione di concedere ancora un anno, dopo l'entrata in vigore, perchè si passi dai quattro colpi ai tre, e rimango sostanzialmente contrario allo emendamento proposto dal senatore Salvatore.

M A Z Z O L I . L'interpretazione data dal senatore Mingozzi giustifica la proposta di consentire per un periodo di tempo i fucili a quattro colpi per riuscire a portare a termine la lavorazione nelle industrie dei quantitativi di fucili che già sono in macchina. Un altro motivo è quello di convincere i cacciatori che la situazione della selvaggina non consente i fucili mitragliatori! Circa le osservazioni fatte dal senatore Foschi sulla lunga durata della discussione del disegno di legge nella passata legislatura, se tutto ciò si ripetesse per 3-4 anni, la proroga di un anno per l'uso di fucili a quattro colpi non avrebbe più senso perchè sia le industrie che i cacciatori avrebbero tutto il tempo di adattarsi alle nuove norme.

9ª COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

Concludendo, sono favorevole all'indulgenza per un anno.

F E R M A R I E L L O . Propongo al presentatore dell'emendamento di dire esplicitamente che si tratta di consentire alle industrie di armi di adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 9 del disegno di legge.

La presente obiezione è intesa a chiarire che ci riferiamo a fucili ad anima liscia, semi automatici e a ripetizione. Non vorrei che si intendesse invece la carabina, che escludiamo.

Se il Presidente è d'accordo, suggerirei di dire: «...per consentire alle industrie di adeguarsi a quanto deciso dall'articolo 9».

P R E S I D E N T E . Cioè per un anno, dopo l'entrata in vigore della legge, viene permesso il fucile a quattro colpi al fine di consentire alle industrie di modificare le armi già esistenti...

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sulla proroga, e non soltanto per le motivazioni che riguardano l'industria delle armi, ma anche per quanto riguarda la posizione dei cacciatori. Occorre quindi correggere l'impostazione. Inoltre, se volessimo accogliere le preoccupazioni del collega Mazzoli, potremmo mettere una data e dire: «per un anno dall'entrata in vigore, e comunque non oltre».

P R E S I D E N T E . Non si sa però quando la legge diverrà tale.

M A Z Z O L I . Sarebbe meglio dire: «fino al 31 dicembre del 1978».

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Togliendo allora: «per un anno dall'entrata in vigore» e mettendo la data definitiva.

M A Z Z O L I . Comunque non insisto su questo punto.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'essenziale è che ci sia un termine preciso: un anno dal-

l'entrata in vigore mi sembra la cosa migliore.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che questo disegno di legge quasi sicuramente tornerà alla nostra Commissione perchè immaginare che in una materia così vasta la Camera non introduca neanche un emendamento non è realistico. È quindi più che probabile che questo provvedimento abbia un *iter* piuttosto lungo.

F E R M A R I E L L O . Propongo un primo emendamento aggiuntivo, salvo poi vederne il collocamento: «per consentire ai cacciatori e alle industrie del settore di adeguarsi a quanto stabilito dall'articolo 9»; un secondo emendamento riguarda i fucili: «per un anno dall'entrata in vigore della presente legge è consentito l'uso dei fucili a ripetizione e semiautomatici a non più di quattro colpi».

S G H E R R I . Vorrei far presente ai colleghi la realtà già esistente; da alcune leggi regionali è stabilito un massimo di tre colpi. Queste leggi sono già in vigore, come ad esempio in Toscana. Con un articolo di legge così tassativo noi verremmo a ledere capacità e poteri legislativi delle Regioni in questa materia. Io inviterei il relatore a riflettere su questo e se non sia il caso di aggiungere un emendamento che preveda di far salvi i diritti o le leggi regionali che regolano in maniera più restrittiva quanto stabilito dall'articolo in esame. Vorrei cioè che alle Regioni fosse lasciato il diritto di mantenere, se lo ritengono, le loro leggi.

P R E S I D E N T E . Il senatore Salvaterra ha proposto un altro emendamento aggiuntivo che dice: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti».

S A L V A T E R R A . La mia proposta di emendamento tende ad assegnare alle province di Trento e Bolzano, ed eventualmente a qualsiasi altra regione a statuto spe-

9^a COMMISSIONE10^o RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

ziale, la piena disponibilità politica anche in ordine all'adozione, se ritenuto opportuno, di un diverso ordinamento in questa materia in cui diamo competenza legislativa primaria. Evidentemente, sempre nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico italiano.

P R E S I D E N T E . L'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Salvaterra, che fa propri i subemendamenti proposti dai senatori Fermariello e Sgherri, recita così: « Per un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per consentire ai cacciatori ed alle industrie del settore di adeguarsi a quanto stabilito dall'articolo 9, è consentito l'uso dei fucili a canna liscia, a ripetizione o semiautomatici a non più di quattro colpi. Sono salve le disposizioni delle Regioni che prescrivono un numero inferiore di colpi ».

B A L B O . È bene specificare che noi intendiamo i cacciatori e non i detentori. Altrimenti gli armaioli cosa fanno?

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Sarebbe opportuna una formulazione più ampia.

P R E S I D E N T E . Basterebbe dire: « per consentire l'adeguamento a quanto stabilito dall'articolo 9 », senza citare altro.

C A C C H I O L I . Invece di « è consentito » si potrebbe dire « è ammesso l'uso dei fucili ».

S A L V A T E R R A . Accolgo tali suggerimenti.

P R E S I D E N T E . Do lettura del nuovo testo dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Salvaterra:

« Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire lo adeguamento a quanto stabilito dall'articolo 9, è ammesso l'uso dei fucili a canna liscia a ripetizione o semiautomatici a non più di quattro colpi.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni che prescrivano un numero inferiore di colpi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Salvaterra aveva proposto un emendamento aggiuntivo riguardante le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni a statuto speciale.

M I N G O Z Z I . Vorrei rammentare al proponente che un identico comma lo abbiamo già approvato all'articolo 5.

P R E S I D E N T E . All'articolo 5, che concerne funzioni amministrative, abbiamo infatti approvato il seguente comma: « Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ».

S A L V A T E R R A . Ne prendo atto.

P R E S I D E N T E . Do lettura di un altro emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Scardaccione: « Per il periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni possono consentire la caccia a talune specie di uccelli secondo consuetudini e tradizioni locali ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Scardaccione.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame degli articoli accantonati. Do nuovamente lettura dell'articolo 20:

Art. 20.

(Altri divieti)

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta « Zona militare - divieto di caccia » oppure « Monumento nazionale - divieto di caccia »;

d) l'esercizio di caccia con uso di armi da sparo nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, (da funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione);

e) sparare in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione, (da distanza minore di centocinquanta metri, o da distanza idonea ad evitare nocumento qualora si usino armi e munizioni di maggiore portata);

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi con munizione spezzata, pur non esercitando la caccia, nei periodi, nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o

tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle Regioni per i territori di cui all'articolo 7;

l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali ai sensi dell'articolo 12;

n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (*Athene noctua*) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;

o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o la piscicoltura, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta « Valle da pesca - divieto di caccia »;

q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

9^a COMMISSIONE10^o RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

t) usare sostanze chimiche per la protezione agricola che possano direttamente e sicuramente provocare la morte degli animali della fauna selvatica;

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 835 del codice penale.

Ricordo che in una precedente seduta è stato approvato il seguente comma aggiuntivo, proposto dal senatore Foschi, da inserire alla fine dell'articolo: « Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico », e che sono state manifestate delle perplessità in ordine alle lettere d) ed e).

Il relatore ha ora presentato un emendamento tendente a sostituire la formulazione della lettera d) con la seguente:

« l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; ».

Il relatore ha inoltre presentato un emendamento tendente a sostituire la formulazione della lettera e) con la seguente:

« sparare da distanza minore di cento-cinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame; ».

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo.

FERMARIELLO. Siamo anche noi favorevoli.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla lettera p), dopo la parola: « cacciare », le altre: « nelle saline », e alla lettera s), dopo le parole: « caccia agli unguati; », le altre: « usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; ».

Il relatore ha inoltre proposto un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo la seguente lettera: « ...) commerciare uccelli morti di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia; ».

Il senatore Truzzi ha infine proposto un emendamento soppressivo della lettera t).

PACINI, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera d) presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera e) presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo ora all'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

FERMARIELLO. Noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo alle lettere p) e s).

È approvato.

9^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

F E R M A R I E L L O . Vorrei osservare che alla lettera o) andrebbe soppressa la parola « meccanico ».

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non sono d'accordo, poichè abbiamo sostenuto a lungo l'opportunità del concetto, anche nella passata legislatura.

F E R M A R I E L L O . Noi avevamo proposto il divieto di richiami elettromagnetici ed elettromeccanici per evitare che si organizzassero cacce capziose e per favorire il normale richiamo del cacciatore.

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. La formulazione « meccanico con o senza amplificazione del suono » si riferisce a uno strumento che non è certo il fischietto. Ecco perchè sono contrario alla proposta del senatore Fermariello.

F E R M A R I E L L O . Se parliamo di funzionamento meccanico senza amplificazione di suono, parliamo dei vari richiami, dal fischietto alla « traccola » per le anatre. Ora, se queste cose si vogliono includere, d'accordo; altrimenti dovete dire chiaramente quello che intendete voi!

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Un ulteriore chiarimento è possibile. Però, quando parliamo di funzionamento meccanico, non possiamo includere il fischietto che, pur essendo strumento meccanico, ha funzionamento a fiato; nè la « traccola » che ha un funzionamento a mano!

F E R M A R I E L L O . Dopo i chiarimenti forniti dal relatore, non insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fermariello propone di eliminare, alla lettera i), dopo la parola « Regioni », le altre: « per i territori di cui all'articolo 7 ». La lettera i), cioè, reciterebbe così: « cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle Regioni; ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo, in quanto il periodo « i territori di cui all'articolo 7 » si riferisce solo alle zone delle Alpi. Ritengo invece che questa facoltà debba essere data a tutte le Regioni. Se infatti la neve dovesse cadere anche su altre zone, che cosa succederebbe?

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, dopo la spiegazione del relatore, è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal senatore Fermariello alla lettera i).

E approvato.

Il relatore, come già annunciato, ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo la seguente lettera: « (...) commerciare uccelli morti di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia ».

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo della lettera t) presentato dal senatore Truzzi.

E approvato.

In seguito alla soppressione della lettera t), testè approvata, propongo che in sede di coordinamento l'emendamento del relatore, tendente ad aggiungere una lettera nella elencazione dei divieti, venga inserito nell'articolo 20 come lettera t).

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'articolo 20 quale risulta con gli emendamenti approvati.

E approvato.

A questo punto dovremmo passare all'articolo 31 del quale, però, non è stato ancora redatto il testo definitivo. Pertanto, se non si fanno osservazioni, in attesa che il relatore formuli tale testo, sospendo la seduta.

(La seduta è sospesa alle ore 13,15 e viene ripresa alle ore 19).

P R E S I D E N T E. Il relatore, senatore Pacini, ha presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 31:

TITOLO X

DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI

Art. 31.

(Sanzioni)

Le violazioni alle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia sono punite come segue:

a) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia senza aver conseguito la relativa licenza o senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, settimo comma;

b) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia in periodo di divieto generale e per chi eserciti la caccia nell'orario non consentito dall'articolo 14, quarto comma, con l'uso di fari abbaglianti;

c) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione, per chi usi lacci, materie esplodenti o inebrianti, mezzi elettrici predisposti per fulminare la selvaggina, armi da sparo munite di silenziatore od impostate con scatto provocato dalla preda; è fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni di legge;

d) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione, per chi eserciti l'uccellazione in qualsiasi forma, in violazione dei divieti di cui all'articolo 3;

e) con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 per chi utilizzi nell'esercizio venatorio mezzi di caccia diversi da quelli consentiti dall'articolo 9;

f) con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione, per chi uccida, ferisca, catturi, venda o comunque ponga in commercio od anche semplicemente detenga, sia vivi che morti, esemplari di aquile, vulturidi, guffi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e di altri ungulati di cui sia vietato l'abbattimento;

g) con l'ammenda da lire 500.000 a lire un milione per chi eserciti la caccia nei parchi nazionali e regionali o nelle riserve naturali o nelle oasi di protezione di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *a)*, ed ultimo comma;

h) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia nei giorni settimanali di sospensione disposti ai sensi dell'articolo 14, o durante gli orari giornalieri non consentiti dallo stesso articolo, o effettui la posta alla beccaccia dopo le ore 16, o superi il numero delle giornate settimanali di caccia consentite od il numero di capi abbattibili per ciascuna specie giornalmente o durante l'intera annata venatoria;

i) con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000 per chi uccida, ferisca, catturi, venda, commerci o detenga esemplari di mammiferi e di uccelli, sia vivi che morti, appartenenti alla fauna selvatica, non compresi negli elenchi di cui all'articolo 11 o in violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 12;

l) con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 per chi eserciti la caccia nelle zone di ripopolamento e cattura o nei centri pubblici e privati di produzione della selvaggina o nei fondi chiusi delimitati e individuati ai sensi dell'articolo 17;

m) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia nei terreni in attualità di coltivazione debitamente tabellati, o nelle aree indicate nelle lettere *a)*, *d)*, *i)* e *p)* dell'articolo 20;

n) con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000 per chi uccida, ferisca o catturi, durante il periodo in cui è consentita la caccia, animali delle specie previste dagli articoli 11 e 12, per i quali la caccia non sia consentita;

9^a COMMISSIONE10^o RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

o) con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;

p) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 50.000 per chi non abbia provveduto ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

q) con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chi, pur essendo munito, non esibisca la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino. La sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

r) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per chi violi le disposizioni di cui all'articolo 18, ultimo comma;

s) con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina viva introdotta dall'estero, o per chi introduca dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13, o per chi violi le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 19;

t) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo.

P E G O R A R O . Alla lettera d) propongo di fare riferimento anche all'articolo 18, dicendo: « in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 18 ».

M I N G O Z Z I . Mi sembra che anche alla lettera i) eravamo rimasti d'accordo nel senso di fare riferimento all'articolo 18. Propongo, pertanto, di aggiungere: « fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18 ». Tali disposizioni, infatti, prevedono la possibilità di detenere uccelli, non rientranti nell'articolo 11, a fini amatoriali quali, ad esempio, canarini, pappagalli, eccetera.

F E R M A R I E L L O . Sono d'accordo sulla nuova formulazione, nella quale non viene riprodotta la disposizione concernente gli obblighi, per i conduttori dei fondi, di rimuovere tempestivamente le tabelle per i terreni non più in attualità di coltivazione. Osservo, però, che alla violazione indicata nell'articolo 17, viene a mancare la corrispondente sanzione; pertanto, volendo delegare la materia alle Regioni, ritengo che sarebbe opportuno modificare, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, le disposizioni già approvate dall'articolo 17.

F O S C H I . Vorrei fare un'osservazione di carattere generale, non tanto riguardo alle ammende ma alle sanzioni amministrative: trovo, infatti, che il distacco tra i minimi e i massimi sia troppo grande. Il rapporto tra le due previsioni è, in media, da 1 a 5, ed anche se considero giusta questa competenza degli organi amministrativi, piuttosto che dell'autorità giudiziaria, mi sembra che la discrezionalità loro affidata sia troppo larga. In genere i massimi servono a spaventare, ma il più delle volte si applicano i minimi, quindi, a mio avviso, occorre ridurre il divario aumentando questi minimi.

Inoltre, la lettera q) mi sembra poco chiara.

F E R M A R I E L L O . Devo dire che le sanzioni sono state tutte calibrate in rapporto al tipo di violazione ed alcune, giustamente, sono molto pesanti. Noto, però, che un altro problema di coordinamento si presenta per la disposizione che punisce l'abbattimento di animali non compresi nelle specie cacciabili. Infatti, occorre prevedere l'abbattimento di detti animali per motivi di selezione o in caso di malattie perchè una disposizione in tal senso non deve far incorrere, ad esempio, il direttore di un parco nazionale, nelle sanzioni previste. Sarà, quindi, necessario prevedere un intervento delle Regioni in tal senso e modificare l'articolo 18. Mi pare che la questione debba essere in qualche modo regolata.

9ª COMMISSIONE

10º RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a me sembra che in questo caso non si tratti più di semplici correzioni, di un diverso collocamento o di coordinamento, ma di una modifica di quanto già in precedenza approvato: ora, come modesto custode del Regolamento, a me pare che si debba procedere con estrema cautela. Pertanto, finchè il senatore Fermariello fa riferimento all'articolo in esame prevedendo o meno sanzioni o stabilendo sanzioni più o meno severe, siamo in regola; ma lo stesso non si può dire quando suggerisce, essendo prevista una certa sanzione, di andare a modificare un articolo già votato.

FERMARIELLO. Intendo solo dire che, prevedendosi una sanzione anche in caso di abbattimento di un animale ammalato di una stirpe estremamente rara, in caso cioè di abbattimento di selezione — questa infatti è l'espressione adatta — si commette un grave errore. È evidente infatti che nessun direttore di parco procederà a tale abbattimento correndo il rischio di finire in galera. Pertanto, io ritengo che sia necessario o mettere al positivo l'articolo 18 o mettere al negativo l'articolo 31.

PRESIDENTE. Gradirei sentire il parere dell'onorevole relatore su tutte le questioni poste.

PACINI, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda il problema posto dal senatore Fermariello in ordine al coordinamento tra l'articolo 17 e l'articolo 31, dirò che anche secondo me è necessario rivedere la formulazione del primo articolo. In altri termini, sono del parere che occorra riportare il penultimo comma di tale articolo, da noi fatto diventare in precedenza terzo comma, nella posizione che occupava inizialmente, in modo che l'obbligo della tabellazione ricada anche sui terreni in attualità di coltivazione. A questo comma si potrà poi aggiungere il periodo: « Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi ».

PRESIDENTE. A me pare che quest'ultimo periodo potrebbe essere inserito nell'articolo 31, senza necessità di modificare un articolo già in precedenza approvato. Come ho già detto, infatti, ho degli

scrupoli a fare una cosa del genere, per la quale non intendo assumere delle responsabilità, anche in considerazione del fatto che manca il presidente Macaluso.

FERMARIELLO. Non ho nulla in contrario ad accettare la soluzione suggerita dall'onorevole Presidente.

PACINI, relatore alla Commissione. Mi dichiaro inoltre favorevole all'emendamento proposto dal senatore Mingozzi tendente ad aggiungere al punto i) le parole « fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18 ».

FERMARIELLO. Mi permetto di insistere sulla opportunità di modificare l'articolo 18 nel senso di autorizzare l'abbattimento a scopo di selezione; in particolare, al quarto rigo di quell'articolo si potrebbe prevedere il permesso di abbattere o catturare esemplari a scopo di selezione.

PACINI, relatore alla Commissione. Mi dichiaro favorevole a tale modifica.

FERMARIELLO. Questo — ripeto — ad evitare che, per non incorrere in una condanna, un direttore di parco non abbatta un animale ammalato, così mettendo a repentaglio l'intera stirpe.

PRESIDENTE. Sempre per quegli scrupoli ai quali ho fatto poc'anzi riferimento, preferirei che, anzichè modificare un articolo già approvato, si introducesse un articolo aggiuntivo o un comma aggiuntivo all'articolo in esame del seguente tenore: « In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, per i casi in cui la selvaggina sia ammalata, è concesso il permesso di abbattere o catturare esemplari di determinate specie ». Addirittura si potrebbe aggiungere, alla fine della lettera i) dell'articolo 31, dopo le parole proposte dal senatore Mingozzi « fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18 », le altre « e a meno che si tratti di abbattimenti per scopi di selezione ».

CACCHIOLI. Forse sarebbe più corretta l'espressione « e ad eccezione... ».

PRESIDENTE. D'accordo. La dizione che propongo pertanto è la seguente:

9ª COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

« e ad eccezione di casi di abbattimento disposti per motivi di selezione ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Ma disposti da chi? Bisogna aggiungere, a mio avviso, « dalle autorità competenti ».

P R E S I D E N T E. Disposti dalle leggi regionali.

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* No, non sono d'accordo. Allora è preferibile dire « disposti dagli organi competenti ».

P R E S I D E N T E. Ma chi sono gli organi competenti?

M I N G O Z Z I. I direttori dei parchi e le altre persone qualificate.

M I R A G L I A. Allora bisogna dire « disposti dagli organi autorizzati » e non « disposti dagli organi competenti ».

F E R M A R I E L L O. La norma verrà decisa dalle Regioni: è chiaro però che chi l'eseguirà sarà il direttore del parco. A mio parere, infatti, trattandosi di materia estremamente delicata, che attiene a stirpi in via di estinzione, la norma relativa deve essere emanata dalle Regioni.

P R E S I D E N T E. Indubbiamente, trattandosi di fatti eccezionali, dovuti a motivi particolari, è meglio fare riferimento alle Regioni. Modifico ulteriormente la mia proposta: « e ad eccezione di casi di abbattimento disposti dalle Regioni per motivi di selezione ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro favorevole a quest'ultima dizione, suggerita dall'onorevole Presidente.

A questo punto, vorrei pregare il senatore Pegoraro di voler formulare con maggiore chiarezza il suo emendamento.

P E G O R A R O. Alla lettera *d*), che prevede l'arresto fino ad un mese e l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione per chi eserciti l'uccellazione in qualsiasi forma, in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, proporrei di sostituire le parole « per chi eserciti l'uccellazione in qualsiasi forma, in violazione dei divieti di cui all'articolo 3 » con le altre « per chi eserciti l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli,

in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 18 ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

F E R M A R I E L L O. E perchè ci si deve riferire alla cattura soltanto di uccelli?

P E G O R A R O. Faccio riferimento all'articolo 18, il quale prevede la cattura e l'utilizzazione di animali a scopo scientifico e amatoriale.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Siccome nella lettera *i*) si fa richiamo alle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 12, e poi nella lettera *n*) si fa ancora riferimento all'articolo 12, vorrei sapere: si parla di due cose distinte oppure della stessa cosa?

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* La lettera *i*) riguarda gli uccelli che non possono essere mai catturati; la lettera *n*), invece, riguarda gli uccelli che vengono catturati durante il periodo in cui è consentita la caccia.

F O S C H I. La mia preoccupazione è dovuta a questo ventaglio di ammende e sanzioni, e vorrei chiedere al relatore in base a quale criterio, tanto nelle ammende quanto nelle sanzioni amministrative, egli non ha usato lo stesso parametro tra minimi e massimi.

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Parto dalla lettera *i*), la quale dice: « con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000 per chi uccida, ferisca, catturi, venda, commercii o detenga esemplari di mammiferi e di uccelli, sia vivi che morti... ». Abbiamo previsto questo ventaglio per consentire un'ammenda che permetta di valutare la specie di uccelli per il valore che ha effettivamente.

Per le sanzioni amministrative, il criterio è pressochè lo stesso. Infatti, noi diciamo: « con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 50.000 per chi non abbia provveduto ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale », non per la gravità del fatto che uno si sia dimenticato di registrare sul tesserino la cattura di un

fagiano oppure di un tordo, ma per consentire, all'interno di questa gravità, una selezione e un giudizio.

Per quanto riguarda la sanzione prevista alla lettera *q*), abbiamo detto « da lire 10.000 a lire 30.000 » perchè intendiamo agevolare ugualmente il cacciatore il quale per caso parte e si dimentica la polizza di assicurazione a casa. Se il cacciatore ha buona volontà presenta la polizza entro otto giorni e paga 10.000 lire; se ritarda paga 30.000 lire; nel caso che questo ritardo vada oltre, per cui si può rilevare che l'assicurazione non c'è, allora si applica la lettera *a*).

Quindi il criterio è stato quello di consentire tra minimo e massimo la possibilità di una valutazione anche dell'errore che è stato commesso e della qualità dell'errore stesso. Siccome non possiamo restringere troppo il ventaglio, lasciamo questa possibilità di valutazione agli organi competenti.

F O S C H I. Sono d'accordo.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Avendo già previsto le infrazioni più gravi per cui si applica l'ammenda, non vi sembra esagerato stabilire alla fine l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo?

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Lei ha ragione; propongo di modificare la dizione proposta, dicendo: « con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 ».

P R E S I D E N T E. Il rappresentante del Governo vuole esprimere il suo parere sulle proposte sin qui formulate?

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In linea di massima sono d'accordo. L'unica questione riguarda quel collegamento con l'articolo 17, in quanto mi sembra che in detto articolo sia già previsto che debbano essere le disposizioni regionali a determinare i modi di individuazione e di salvaguardia dei territori in attualità di coltivazione.

F E R M A R I E L L O. Ma non sono previste le sanzioni!

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Le stabiliscono le Regioni.

F E R M A R I E L L O. Mi permetta allora d'insistere perchè venga aggiunto un ultimo comma a questo articolo, così formulato: « Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attualità di coltivazione ai sensi dell'articolo 17 ».

P R E S I D E N T E. Possiamo ora procedere alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pegoraro tendente a sostituire la formulazione della lettera *d*) con la seguente: « con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione per chi eserciti l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli, in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 18; ».

E approvato.

I senatori Fermariello e Mingozi hanno concretato le varie proposte relativamente alla lettera *i*) dell'articolo nel seguente emendamento: sostituire la formulazione della lettera *i*) con la seguente: « con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000 per chi uccida, ferisca catturi, venda, commerci o detenga esemplari di mammiferi e di uccelli, sia vivi che morti, appartenenti alla fauna selvatica, non compresi negli elenchi di cui all'articolo 11 o in violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 12, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18 e ad eccezione di casi di abbattimento disposti dalle Regioni per motivi di selezione; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento, tendente a sostituire la formulazione della lettera *i*) con la seguente: « con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo ».

9^a COMMISSIONE10^o RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

C A C C H I O L I. Che cosa significa « per chi violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo »? Come fa il giudice ad applicare questa norma nella quale manca la specificazione dell'oggetto giuridico che si intende proteggere? Quale comportamento, al di fuori di quelli che sono stati indicati in modo analitico, il magistrato prende in considerazione?

Tenete presente che ci stiamo muovendo in materia penale, cioè in materia di sanzioni, per cui ci vuole sempre un riferimento specifico perchè il giudice possa applicare la legge e possa dire che nel comportamento di tizio vi è la fattispecie giuridica che prevede quel tipo di sanzione.

Ora, come è possibile lasciare un precetto generico senza specificare nulla? Io proporrei la soppressione della lettera t).

P R E S I D E N T E. Il senatore Cacchioli evidentemente ne sa più di me, però mi permetto di sottolineare questa circostanza: abbiamo fatto un articolo che prevede una serie di casi di trasgressione e ne stabilisce le relative sanzioni; il legislatore poi, per i casi che non sono stati espressamente previsti nell'articolo 31 e che possono sorgere in applicazione della presente legge, stabilisce una certa ammenda. Facciamo l'ipotesi che si compia una trasgressione ad una qualunque norma della legge stessa e che uno degli agenti preposti a farla osservare faccia un verbale, cioè denunci una trasgressione che non è fra quelle elencate (perchè l'ipotesi è questa: se è possibile o meno che esista una infrazione al di fuori di quelle elencate!): quest'ultimo comma copre anche questa trasgressione, cioè copre tutte le rimanenti ipotesi. Questa è — ripeto — la funzione di questo comma. Se non sorge il caso, il comma non sarà mai applicato e quindi non farà mai male a nessuno, se invece il caso sorge, esso allora sarà regolabile. In conclusione, quindi, a quale inconveniente può mai portare questo comma?

C A C C H I O L I. L'avete prevista come sanzione amministrativa e non come ammenda?

P R E S I D E N T E. Sì, come sanzione amministrativa.

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Mi rendo conto delle ragioni addotte dal collega Cacchioli, però la precisazione fatta dal Presidente riduce notevolmente quello che volevo dire. Mi limito solo a far presente al collega che nell'articolo 20, per esempio, abbiamo fissato vari divieti, come il divieto di caccia nelle zone militari, eccetera, senza prevederne le sanzioni. Pertanto, questo comma finale comprende un po' tutti questi casi, che non abbiamo elencato nell'articolo 31.

C A C C H I O L I. Non è meglio fare un richiamo agli articoli nei quali sono previsti questi divieti?

P R E S I D E N T E. La casistica potrebbe andare all'infinito e l'articolo diventerebbe estremamente lungo.

C A C C H I O L I. Ritiro l'obiezione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire la formulazione della lettera t) con la seguente: « con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fermariello tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 31, il seguente comma: « Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attualità di coltivazione, di cui al quarto comma dell'articolo 17 ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo 32, che era stato precedentemente approvato con riserva di coordinamento, nel nuovo testo proposto

9^a COMMISSIONE10^o RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1977)

dal relatore dopo il coordinamento con l'articolo 31:

Art. 32.

(Oblazione e definizione amministrativa)

Per le contravvenzioni, previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda è ammessa oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale.

La precedente disposizione non si applica alle sanzioni per uso di mezzi vietati di cui all'articolo 31, lettera e); per l'uccisione, ferimento, cattura, detenzione, commercio e acquisto di esemplari di specie in via di estinzione e di notevole pregio di cui all'articolo 31, lettera f); per l'esercizio venatorio nei parchi nazionali e regionali o nelle riserve naturali o nelle oasi di protezione di cui all'articolo 31, lettera g); per l'uso di richiami accecati, o di richiami acustici di cui all'articolo 20, lettera o).

Tutte le infrazioni amministrative previste dalla presente legge, nonché quelle previste dalle leggi regionali, sono ammesse al pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti nuovamente nel testo coordinato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 33 precedentemente accantonato, nel nuovo testo proposto dal relatore dopo il coordinamento con l'articolo 31:

Art. 33.

(Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia)

La condanna per una delle infrazioni di cui ai punti a), b), c), d), f), g) ed l) dell'articolo 31 comporta inoltre la sospensione o la esclusione dal rilascio della licenza di porto di armi per uso di caccia fino a tre anni.

L'autorità giudiziaria, con la sentenza di condanna, nei casi di particolare gravità può disporre la revoca della licenza o la esclusione definitiva dalla concessione della licenza stessa.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che

ha emesso il provvedimento ne dà notizia al questore del luogo di residenza del condannato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, desidero fare alcune osservazioni che ritengo riguardino il coordinamento.

Nel corso delle varie trascrizioni dell'articolo 9, primo e secondo comma, una precisazione abbastanza importante per escludere la possibilità di usare, nelle carabine, bossoli a percussione anulare anzichè centrale. Questo è un emendamento tecnico che mi era stato suggerito dalle associazioni venatorie della zona delle Alpi, dove l'uso di questo tipo di arma è fatto in modo particolare dai bracconieri; in questo modo la carabina autorizzata sarebbe stata utilizzabile solo ai fini venatori e non avrebbe potuto consentire il bracconaggio, come attualmente avviene. Esistono, infatti, due sistemi: quello a percussione centrale e quello a percussione anulare, e si chiederebbe che venisse consentito solo il sistema a percussione centrale. Chiedo, pertanto, al Presidente di esaminare l'opportunità di reinserire questo concetto all'articolo 9 in sede di coordinamento.

M I N G O Z Z I. Posso anche sbagliarmi, ma a mio parere il problema non esiste perchè quando abbiamo fissato nell'articolo 9 che il bossolo deve essere a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri, abbiamo già escluso il sistema di percussione anulare. Infatti non mi risulta che esistano in produzione bossoli per le carabine di tali dimensioni, adatti alla percussione anulare. Cioè avremmo potuto dire indifferentemente: « purchè a percussione anulare », oppure, così come abbiamo fatto: « di altezza non inferiore a 40 millimetri ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Non insisto, perchè non sono un tecnico.

P R E S I D E N T E. Visto che c'è incertezza, proponendo per non toccare gli articoli

già approvati. Io ritengo che il coordinamento non debba innovare nella sostanza rispetto a quello che si è votato. Se per avventura il disegno di legge dovesse tornarci dalla Camera dei deputati con delle modifiche, allora decideremo il da farsi.

Piuttosto, prima di conferire il mandato per la relazione all'Assemblea, renderò note alcune correzioni puramente formali che occorre apportare al testo.

Comunico alla Commissione che il senatore Fermariello ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

in considerazione:

dell'impegno assunto di proporre una normativa che, nel quadro dell'esigenza primaria di protezione della natura, renda compatibile l'attività venatoria;

del fatto che tale normativa dovrà risultare aderente alle indicazioni della CEE, anticipandole e, in ogni caso, una volta fissate, dovrà prevedersene l'adeguamento alle direttive comunitarie,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per informare — anche in relazione a constatate disinformazioni — le nostre Ambasciate nonché i Paesi membri della Comunità europea sulla legislazione italiana in materia di protezione della natura e di esercizio della caccia;

a promuovere, in modo congiunto e articolato, un incontro urgente fra i Paesi della CEE, dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, per concordare i calendari venatori e ogni altra iniziativa tendente a controllare la caccia, allo scopo di assicurare la protezione delle specie, tenendo anche conto che in molti Paesi, purtroppo, ancora si utilizzano mezzi, come le reti, che consentono distruzioni massicce; si distruggono nidi ed uova; si prolungano i tempi di caccia talvolta fino al periodo di riproduzione; non si pongono limiti ai carnieri e si consente anche la caccia ai rapaci e a molte altre specie in via di estinzione ».

F E R M A R I E L L O . Lo illustro brevemente. Anzitutto sottolineo che è mio vivo

desiderio che il presente ordine del giorno sia fatto proprio dai vari Gruppi rappresentati in questa Commissione e non risulti solo sottoscritto da me o anche dal mio Gruppo, ma da tutta la Commissione. Sono aperto, pertanto, ad ogni riflessione di merito.

In secondo luogo, siccome sono convintissimo, e come me molti altri colleghi, che abbiamo elaborato una legge assai equilibrata, abbastanza saggia, anche se con qualche ombra che poteva forse essere evitata (ma è evidente che nel mondo reale non è possibile evitare tutte le ombre), e siccome la legge che stiamo per approvare anticipa abbastanza largamente le indicazioni della CEE, che non solo abbiamo tutti meditato ma che prevediamo anche, eventualmente (e ci impegnamo in qualche modo in tal senso), di recepire completamente dopo che tali vaghe indicazioni CEE diventeranno vere e proprie direttive, occorre evitare che accada ancora ciò che si è verificato per il passato. Le nostre ambasciate, infatti, sono completamente disinformate ed io ho ricevuto diverse cortesi lettere dagli ambasciatori di Londra e di Bonn che vogliono chiarimenti in materia, anche perchè sono assediati da delegazioni, da trasmissioni radiofoniche piuttosto pesanti, nonché da lettere che posso anche esibire qui. Ora, da un lato mi permetterò, viste le carenze di alcuni organi governativi, di mandare, subito dopo che avremo approvato la legge, a questi nostri ambasciatori, con i quali abbiamo rapporti di amicizia, tutto questo materiale, e dall'altro chiedo, con il presente ordine del giorno, che, oltre all'adozione di opportune iniziative allo scopo di informare ufficialmente le nostre ambasciate nonché i paesi membri della CEE sulla legislazione italiana in materia di protezione della natura e di esercizio della caccia, il Governo promuova alcune iniziative allo scopo di concordare almeno i calendari venatori a livello europeo e ogni altra iniziativa tendente a controllare la caccia, allo scopo di assicurare la protezione delle specie, perchè onestamente non possiamo accettare passivamente atteggiamenti che non sono equilibrati a livello propagandistico

anche da parte di altri paesi. Non ho voluto qui fare esplicito riferimento a determinati paesi, però chi sa intende cosa voglio dire: perchè in Belgio e Francia si usano le reti; nei paesi baltici vi è la raccolta delle uova di tante specie che proteggiamo; in Francia si prolunga la caccia fino alla fine della riproduzione; in Germania — dove, come loro fanno, si svolge una forte campagna nei confronti dell'Italia — tranquillamente si cacciano i rapaci, che noi proteggiamo!

Quindi, con l'ordine del giorno, volevo in qualche modo ristabilire la verità rilevando che noi abbiamo approvato una legge importante e pregando il Governo di informarne le ambasciate e di promuovere possibilmente iniziative tali da consentire, perlomeno, di coordinare i calendari venatori ad un'area piuttosto vasta, quale può essere quella mediterranea, quella europea e così via. Sarei grato se, dopo le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie, l'intera Commissione volesse far suo l'ordine del giorno.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo sull'ordine del giorno. Vorrei però pregare il proponente di sostituire la parola « impegna » con l'altra « invita » poichè, investendosi la materia degli accordi internazionali, occorre una responsabilità collegiale che in questo momento non posso assumermi. Con tale modifica accolgo senz'altro l'ordine del giorno.

F E R M A R I E L L O. D'accordo.

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Poichè il testo presentato dal senatore Fermariello contiene talune modifiche da me richieste, accolgo anch'io l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'ordine del giorno, accolto dal Governo e dal relatore.

È approvato.

Come ho detto in precedenza, faccio presenti alla Commissione alcune correzioni redazionali che occorre apportare al testo approvato.

Esse riguardano gli articoli 6, 7, 14, 18 e 21.

All'articolo 6, comma primo, lettera *b*), la parola: « riproduzione » va sostituita con la seguente: « produzione ».

Nello stesso articolo, al comma secondo, la parola: « delineate » va sostituita con la seguente: « delimitate ».

Sempre all'articolo 6, sia nel quinto che nel settimo comma, le parole: « dei proprietari o conduttori » vanno sostituite con le altre: « dei proprietari e conduttori ».

Nel sesto comma dello stesso articolo 6, dopo le parole: « i proprietari », va aggiunta la congiunzione: « e ».

All'articolo 7, nel terzo comma, alle parole: « apposizione delle tabelle » vanno sostituite le seguenti: « apposizione di tabelle ».

All'articolo 14, comma primo, alle parole: « nei termini e per i periodi » vanno sostituite le seguenti: « nei termini, per i periodi ».

All'articolo 18, nel terzo comma, dopo le parole: « attività di imbalsamazione » va soppressa la virgola.

Infine all'articolo 21, nella rubrica, le parole: « Licenza di caccia » vanno sostituite con le altre: « Licenza di porto d'armi per uso di caccia ».

Poichè non si fanno osservazioni, le modifiche di coordinamento formale sopra precisate si intendono accolte.

Occorre ora procedere al conferimento del mandato per la relazione all'Assemblea sul disegno di legge in esame. Se non si fanno osservazioni, tale incarico è conferito al senatore Pacini.

Nel concludere questa fatica, ringrazio il relatore, senatore Pacini, i componenti della Commissione e della Sottocommissione nonché l'Ufficio di segreteria per il lavoro svolto.

La seduta termina alle ore 20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico della seduta di mercoledì 2 febbraio 1977 della 9^a Commissione (Agricoltura), a pag. 45 il settimo capoverso va sostituito con il seguente:

« Metto ai voti l'emendamento del relatore inteso a sostituire l'ultimo comma ».